

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 03 SETTEMBRE 2010

1. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010

1.1) RISULTATI GARE

Gara del 29 agosto 2010 - 6^a Ritorno

CAVAZZO	- REAL I.C.	1 - 2
FUS-CA	- VAL DEL LAGO	2 - 3

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

A seguito dimenticanza, si riporta integralmente il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 31 agosto 2010, integrato con la motivazione.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre giornate effettive di gara

CASTELNOVO Juan Pablo (Arta Terme) per aver stretto con forza la mano dell'arbitro con l'intento di provocare dolore allo stesso - gara del 22.08.2010 - una già scontata).

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 02 settembre 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

REVOCA SQUALIFICA

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 16 del 01.09.2010, a seguito di errata digitazione viene annullata la squalifica di una giornata a seguito 4^a ammonizione al calciatore Pavan Nicolas (Pontebbana) in quanto lo stesso ha nella gara Pontebbana - Moggese del 08.08.2010, avuto la 4^a ammonizione e gli è stata comminata la squalifica per una giornata a seguito 4^a ammonizione (C.U. n. 10 del 06.08.2010). L'ammonizione comminata allo stesso calciatore nella gara Mobilieri - Pontebbana del 29.08.2010, si deve intendere la 1^a infrazione-ricidività.

1^a Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^a INFRAZIONE

NETTIS Marco (Real I.C.).

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 7^a INFRAZIONE- RECIDIVITÀ

MATIZ Marwin (Real I.C.).

3^a Categoria

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^a ammonizione

RIDOLFO Christian (Val del Lago).

1.3) SPOSTAMENTI GARE - ORARI - CAMPI

A seguito lutto che ha colpito la società A.S.D. Comeglians, si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

05.09.2010	3 [^]	VAL DEL LAGO - COMEGLIANS	16.00	Comunale Alesso
------------	----------------	---------------------------	-------	-----------------

1.4) ORARIO GARE

Si ricorda alle società che dalla prossima giornata le gare avranno inizio alle ore 16.00.

2. COPPA CARNIA 2009/2010**2.1) RISULTATI GARE****Gara del 14 agosto 2010**

CEDARCHIS	- OVARESE	VEDI DELIBERA
-----------	-----------	---------------

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 31 agosto 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara**

GHIDINA Paolo (Cedarchis).

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^a ammonizione**

QUAGLIA Roberto (Cedarchis).

A CARICO DI SOCIETA'

A.S.D. CEDARCHIS: ammenda € 100,00 in quanto i tifosi di detta squadra con l'accensione di fumogeni e di petardi, hanno fatto ritardare il fischio d'inizio della gara sia nel 1^a che nel 2^a tempo, così come precisato nell'audizione del direttore di gara del 29.08.2010

DELIBERA GARA CEDARCHIS-OVARESE DI DATA 14.8.2010

Con ricorso di data 18.8.2010 l'A.S.D. Cedarchis si opponeva all'omologazione della gara Cedarchis-Ovarese valevole per la finale di Coppa Carnia disputata presso il campo sportivo "dei Pini" di Villa Santina contestando un "...evidente errore tecnico-formale del direttore di gara..." chiedendo la ripetizione della stessa.-

Assumeva la ricorrente che quest'ultimo, pur avendo segnalato un recupero alla fine del secondo tempo regolamentare di cinque minuti, in realtà ha fischiato la fine della gara dopo che ne erano trascorsi solo due, di fatto così precludendo la possibilità di far accedere sul terreno di gioco i calciatori "rigoristi" nel caso in cui il punteggio fosse rimasto in parità.-

La ricorrente formulava una serie di istanze istruttorie, chiedendo una integrazione di referto al direttore di gara, indicando una serie di testimoni, nonché da ultimo l'acquisizione da parte del giudice adito di copia della registrazione delle riprese della partita realizzate da una emittente privata.-

E' noto che il Giudice Sportivo Territoriale avanti al quale le società sportive ai sensi dell'art. 3 della procedura e modalità reclami e ricorsi in ambito regionale sono legittimate a proporre reclamo, adotta le proprie decisioni senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali, non essendo previsto che i reclamanti siano sentiti.-

Al contempo non è consentito al giudicante acquisire prove essendogli solo consentito di ascoltare il direttore di gara a chiarimenti circa i fatti rappresentati nel referto redatto.-

In tal senso allo scopo di integrare quanto già riportato da quest'ultimo nel rapporto a sua firma di data 14.8.2010 l'arbitro veniva invitato a comparire avanti allo scrivente Giudice Sportivo per il giorno 29.8.2010, unica data utile indicata dal direttore di gara, con contestuale invito a presenziare esteso anche al Presidente della Sez. A.I.A. di Tolmezzo.

Alle ore 20,00 presso gli uffici della F.I.G.C. della Delegazione di Tolmezzo alla presenza del Giudice Effettivo avv. Luigi Pugnetti e del Sostituto avv. Orietta Lunazzi che ha provveduto a verbalizzare le dichiarazioni rese dal direttore di gara, compariva il convocato congiuntamente al Presidente della Sez. A.I.A. di Tolmezzo e ad un'altra persona che si qualificava come membro del Consiglio Direttivo della Sez. A.I.A. di Tolmezzo che veniva autorizzato, a sua richiesta, a presenziare all'incontro.-

All'arbitro veniva rammostrato il verbale da lui redatto alla fine dell'incontro oggetto di ricorso e, avutane la sua disponibilità, veniva interrogato su n° 9 capitoli per comodità già predisposti, ai quali quest'ultimo spontaneamente rispondeva.-

All'esito dell'audizione i componenti sottoscrivevano sia le domande formulate che il verbale redatto.

Si ritiene che il ricorso così come presentato dalla società sportiva ricorrente e l'allegata documentazione, necessiti da parte del Giudice Sportivo adito, ritenutosi competente per materia, di una decisione nel merito.

Dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal direttore di gara nel corso dell'audizione di data 29.08.2010 emergono immediatamente almeno tre irregolarità da un punto di vista tecnico nella conduzione della gara che di seguito si andranno ad elencare:

1).il direttore di gara non ha osservato il punto sette del "Regolamento del Giuoco del Calcio" il quale testualmente così statuisce in relazione alla durata dei periodi di gioco: "la gara si compone di due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno, a meno che una diversa durata sia stata convenuta di comune accordo tra l'arbitro e le squadre".-

Il direttore di gara, unico cronometrista dell'incontro, come stabilisce l'art. 5 del "regolamento del Giuoco del Calcio" ha riferito di aver fatto proseguire, per un suo errore, il tempo del secondo periodo di gioco fino al 48° minuto, facendo proseguire così l'incontro per tre minuti oltre quelli regolamentari.-

Naturalmente tale fatto è emerso solo a seguito di quanto da esso dichiarato nulla risultando in tal senso nel referto.-

2).Il direttore di gara, unico tenuto a farlo in assenza del quarto uomo, e ciò per evidente analogia, nulla dicendo in proposito il regolamento, non ha provveduto a segnalare il recupero minimo da lui stabilito in cinque minuti al termine dell'ultimo minuto regolamentare, ma lo ha fatto con tre minuti di ritardo rispetto al 45°.-

3).Pur avendolo segnalato nel corso della gara, ed avendolo poi riportato nel rapporto di gara da lui sottoscritto ed acquisito agli atti, non ha fatto recuperare i minuti di gioco da lui in assoluta autonomia determinati in cinque, ma ha dichiarato espressamente di averne fatti giocare solo due fatto questo oggetto di contestazione da parte di entrambe le squadre.-

Infatti alla domanda formulata <<se risulta vero che ci sono state numerose proteste per tale fatto da parte di dirigenti e giocatori di entrambe le squadre l'arbitro ha risposto "sì è vero".-

4).Da ultimo il direttore di gara ha rappresentato di aver assunto tale decisione, accortosi dell'errore di cronometraggio compiuto, ritenendo congruo di provvedere a compensare i minuti in più fatti giocare erroneamente nel corso del secondo tempo regolamentare con quelli segnati di recupero nel tempo supplementare, così riducendoli dai cinque segnalati a due effettivamente poi fatti giocare.-

Sul punto l'arbitro ha testualmente riferito: "non ricordo il minuto esatto, non posso escludere che fosse il 47' e/o il 48' minuto del secondo tempo e comunque con questa segnalazione intendevo che i minuti di recupero andassero considerati a decorrere dal 45' del secondo tempo".-

Ed ancora sul punto, ha testualmente riferito: "quanto indicato sub 3) <<se detta segnalazione è stata da lei fatta alle squadre al 48° minuto del secondo tempo e conseguentemente i minuti di recupero sono stati solo 2>> lo confermo ed è stato da me rappresentato nei termini di cui al capitolo 5) mentre nullo so su quanto dichiarato dal collaboratore di linea...".-

E' convincimento di questo Giudice che le normative, o almeno alcune di quelle che regolamentano il gioco del calcio abbiano un loro senso al fine di garantire, seppure in un contesto di assoluta buona fede, ipotesi di decisioni che potrebbero in difetto essere interpretate come arbitrarie e quindi dare adito a contestazioni e sospetti sempre inopportuni.-

In tal senso viene intesa e letta la previsione da parte del regolamento che la durata del recupero sia sì a discrezione dell'arbitro, unico soggetto a determinarne la concedibilità e la durata, ma che una volta disposta, egli sia tenuto a comunicarlo in una forma che permetta a tutti i presenti di prenderne visione e conoscenza e che una volta determinato nella sua entità, il tempo del recupero non possa essere più ridotto, ma solo eventualmente aumentato in relazione alle successive vicende del gioco e sempre a discrezione del direttore di gara.-

In difetto, una volta assunta la decisione circa la necessità di effettuare dei minuti di recupero e comunicatane la durata, risulterebbe arbitraria e priva di qual si voglia supporto logico una successiva riduzione degli stessi che risulterebbe priva di alcuna ragione, attesa la immediatamente precedente autonoma valutazione già svolta dall'arbitro nel determinare la quantificazione degli stessi.-

Quest'ultimo, unico cronometrista dell'incontro, e quindi unico soggetto legittimato a riferire circa l'esatta durata dei tempi, regolamentari e supplementari, ha riferito nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà ai quali l'intero regolamento si ispira, l'effettiva durata sia degli uni che degli altri.-

Un ulteriore errore da parte del direttore di gara è emerso in relazione ai tempi di inizio della partita così come riportati nel rapporto a sua firma.-

Sentito a chiarimento circa quanto da lui refertato in relazione al comportamento del pubblico il cui scritto di seguito si riporta: "all'inizio del 1° e del 2° tempo ho dovuto attendere 2 minuti circa per aspettare che il fumo provocato da fumogeni e petardi accesi da tifosi del Cedarchis si diradasse, in quanto la visibilità del terreno di gioco risultava compromessa" il sig. Mattia Sacchetto ha testualmente riferito che "tali comportamenti (accensione di fumogeni e petardi) hanno comportato un ritardo al fischio di inizio della partita sia nel 1° che nel 2° tempo di circa 2 minuti per ciascun tempo" riferendo poi, su una domanda formulata successivamente, di "...non aver

ritenuto necessario puntualizzare tale fatto riportandolo formalmente nell'indicazione dell'orario di inizio dei tempi della gara."

Sulla scorta di tali dichiarazioni e precisazioni riferite dal direttore dell'incontro, sorge allo scrivente un forte dubbio anche in relazione alla regolare durata dell'incontro atteso che nel rapporto dell'arbitro risulta riportato quale "ora di inizio 20,30 quale durata del riposo 12' ed ora della fine 22,18".-

Se così fosse, e non abbiamo motivo di dubitarne a meno che non venga considerato falso quanto riportato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, in entrambi i tempi regolamentari, sarebbero stati giocati 43 minuti anziché i 45 disposti dal Regolamento all'art. 7 e ciò senza che alcun accordo sia intervenuto tra l'arbitro e le due squadre per una diversa durata.-

Si ritiene che l'arbitro abbia commesso una serie di errori tecnici all'esito delle dichiarazioni da lui rese in relazione ad una durata dei tempi tecnici, sia regolamentari che di recupero relativamente al solo secondo, che risultano inferiori a quelli previsti nel regolamento per i primi e da lui indicati per quanto riguarda il secondo.-

Tali errori tecnici a parere di questo Giudicante hanno pregiudicato il risultato della partita, avendone ridotto la durata, e quindi precludendo occasioni di gioco che avrebbero potuto portare una delle due squadre alla vittoria nel corso dei tempi regolamentari e di recupero se giocati per l'intero.-

Avrebbero inoltre in effetti permesso, se ritualmente fatti giocare, alla società ricorrente, che tra le altre cose al 45° minuto del secondo tempo è rimasta con dieci uomini in campo a seguito di una espulsione, di effettuare le sostituzioni ritenute opportune facendo entrare nel terreno di gioco i calciatori ritenuti tecnicamente più abili a battere i calci di rigore, fatto questo precluso a seguito del mancato rispetto del tempo di recupero segnalato del quale non sono stati giocati per espressa ammissione dell'arbitro gli ultimi tre minuti.-

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto fondato il ricorso nei termini proposti dalla società ricorrente ed i motivi in esso indicati, il Giudice Sportivo così decidendo, non omologata la gara Cedarchis-Ovarese valevole per la finale di Coppia Carnia disputata in data 14.8.2010 presso il campo sportivo "dei Pini" di Villa Santina disponendone la ripetizione.-

Manda alla delegazione della F.I.G.C. - L.N.D.-Delegazione di Tolmezzo affinché concordi con le due società la data, l'orario ed il luogo per la ripetizione dell'incontro.-

Si dispone la restituzione della tassa reclamo.-

3. PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente C. U., dovranno essere interamente versate entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione del presente C.U. al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC, tramite **assegno circolare** non trasferibile intestato al Comitato Regionale della FIGC - Trieste.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 03 settembre 2010.

Il Segretario
- Danelutti Flavia -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -